



Roma, 31 Ottobre 2017

Proposte ADI emendamenti DDL bilancio 2018

L'ADI – Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca italiani **rappresenta e tutela** i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i giovani ricercatori e lavora per dare più valore al titolo di Dottore di Ricerca nel mondo delle imprese e nella Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei lavori della 7ª commissione del Senato relativi al DDL bilancio 2018, Le sottoponiamo le nostre proposte di emendamento in merito all'incremento dell'importo minimo della borsa di dottorato, l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per i dottorandi con borsa e la possibilità per i dottorandi senza borsa di usufruire di un fondo a livello di ateneo per la mobilità internazionale.

Fiduciosi nella Sua sensibilità per i temi connessi alla valorizzazione del dottorato di ricerca, auspichiamo che possa sposare le nostre proposte e farsene portavoce all'interno della 7ª commissione del Senato.

ADI – Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca italiani

Sito web: www.dottorato.it

Mail: segretario@dottorato.it

1. Esenzione dalla tassazione per i dottorandi borsisti

La tassazione da parte delle università sui dottorandi borsisti:

- è una novità introdotta con il DM 45/2013 sul dottorato. Il precedente regolamento ministeriale prevedeva l'esplicita esenzione dal pagamento delle tasse per i dottorandi borsisti;
- erode l'importo della borsa, talvolta in modo significativo, penalizzando i dottorandi nel loro percorso di formazione e ricerca;
- aumenta le disuguaglianze fra dottorandi e corsi di dottorato, penalizzando in particolare i dottorandi negli atenei del centro-sud;
- rende meno attrattivo il dottorato in Italia.

Già nei bandi relativi al 30° ciclo erano 15 (su 60) gli atenei pubblici che prevedevano la tassazione sui borsisti. Nel 32° ciclo si registra un aumento di questa tendenza, dato che il numero di atenei con tassazione è passato da 15 a 19.

Proposta

Si richiede un emendamento integrativo all'art. 57 del DDL Bilancio 2018 che preveda la seguente formulazione, in analogia con quanto stabilito all'art. 262 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i dottorandi senza borsa:

All'art. 57, aggiungere il seguente comma:

"Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università".

In alternativa, si chiede un emendamento integrativo con cui si stabilisca l'estensione ai dottorandi con borsa della "no tax area" per gli studenti, tenendo conto delle disposizioni relative ai criteri di calcolo dell'ISEE per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 8, comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

All'art. 57, aggiungere il seguente comma:

"Al comma 255, della legge n.232 del 16 dicembre 2016, dopo le parole 'Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti', sono aggiunte le parole 'ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio'. Alla lettera c) dello stesso comma, è aggiunto il seguente periodo: 'Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca'. Al comma 257 della suddetta legge, inserire al termine del paragrafo il seguente periodo: 'Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione del requisito di cui alla lettera c) del comma 255'.

2. Adeguamento al rialzo dell'importo minimo della borsa di dottorato

- Dal 2013 ad oggi l'aliquota contributiva per la gestione separata INPS è aumentata dal 27,78% al 33,23%, e aumenterà al 34,23% nel 2018;
- Ciò ha determinato un abbassamento significativo della borsa di dottorato (- €250,95 annui);
- L'importo annuo della borsa di dottorato, pari €13.638,47, è fermo dal 2008 (DM 18 giugno 2008);
- L'importo annuo della borsa di dottorato è al di sotto del minimale per l'accredito annuo dei contributi INPS.

Proposta

Si richiede un intervento legislativo da includere nella prossima Legge di Bilancio 2018 che determini un adeguamento al rialzo dell'importo minimo della borsa di dottorato tale almeno da garantire il raggiungimento del minimale contributivo INPS, con un importo annuo della borsa equivalente a €15.548,00.

All'art. 57, comma 3:

alle parole "è incrementato di 15 milioni di euro annui", sostituire "è incrementato di 35 milioni di euro annui".

Sostituire l'art.57 comma 4 con:

"All'onere di cui al comma 3 si provvede, quanto a euro 5 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, quanto ad euro 10 milioni a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, e quanto ad euro 20 milioni mediante un corrispondente aumento del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.537."

3. Budget per la mobilità dei dottorandi senza borsa

Il DM 45/2013 all'art. 9 comma 2 prevede che "l'importo della borsa di studio [...] è incrementato del 50% per un periodo non superiore ai 18 mesi". Il riferimento normativo alla "borsa di studio" ha escluso i dottorandi senza borsa dalla possibilità di beneficiare di un budget apposito per la mobilità internazionale, con una ulteriore grave disparità di trattamento rispetto ai colleghi borsisti.

Proposta

Si richiede un emendamento integrativo in sede di Legge di Bilancio 2018 che assicuri la possibilità per i dottorandi senza borsa di usufruire di un budget per la mobilità internazionale.

All'art.57 del DDL Bilancio 2018, aggiungere il seguente comma:

"Agli iscritti ai corsi di dottorato non beneficiari di borsa di studio è garantito un fondo per la mobilità internazionale non inferiore all'importo minimo mensile della borsa di dottorato per ogni mese di permanenza all'estero".